



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 64 del 30/07/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **DISTRETTO PIANURA EST - UNIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUPPLICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA "GALUPPI - RAMPONI" E "DONINI - DAMIANI" NELL'ASP DISTRETTUALE "PIANURA EST" - APPROVAZIONE BOZZA DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE FRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI.**

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	A
CASTELLI LUCA	A	BERTOZZI CATERINA	A
TARTARI LUCA	A	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
COGNATA CHIARA	A		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		

Totale presenti: **8**

Totale assenti: **5**

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO.

Assenti giustificati i signori: CASTELLI LUCA, TARTARI LUCA, FINELLI RAFFAELE, BERTOZZI CATERINA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BERGONZONI GIOVANNI
PANCALDI ALESSIA
BRUNELLI FABIO

OGGETTO:

DISTRETTO PIANURA EST – UNIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUPPLICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA "GALUPPI – RAMPONI" E "DONINI – DAMIANI" NELL'ASP DISTRETTUALE "PIANURA EST" – APPROVAZIONE BOZZA DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE FRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI.

Esce il Consigliere Luca Castelli. Per il presente punto all’OdG presenti e votanti n. 8 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il titolo 4° della L.R. 12.03.2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali” ha fissato norme per il riordino delle IPAB, la loro trasformazione e la costituzione di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- tutti i Comuni hanno approvato, con deliberazione consigliare, la partecipazione, in qualità di soci, alle due costituende Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) “LUIGI GALUPPI – FRANCESCO RAMPONI” con sede legale in Pieve di Cento e “DONINI – DAMIANI” con sede legale in Budrio, nonché il conferimento dei propri servizi;
- con stessa deliberazione sono stati approvati gli statuti delle due Aziende e la convenzione tra gli enti pubblici territoriali soci;
- con le delibere della Giunta Regionale n° 2023 e 2026 del 20.12.2007 sono state costituite, con decorrenza 1° gennaio 2008, le Aziende pubbliche dei Servizi alla Persona A.S.P. “Donini Damiani” e A.S.P. “Luigi Galuppi – Francesco Ramponi”, alle quali partecipano in qualità di soci, oltre ai Comuni del Distretto, la Parrocchia di Pieve di Cento e la Parrocchia di Castenaso;

Considerato che la Regione Emilia Romagna con la Legge n. 12 del 26 luglio 2013, ha introdotto nuove disposizioni in materia ordinamentale e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Con tali disposizioni la Regione Emilia Romagna, come precisato dalla successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1982/2013:

- ha ribadito l’individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- ha introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, l’obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;
- ha previsto che tale unica forma gestionale sia individuata nell’ambito di un programma di riorganizzazione, che attraverso l’accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e attraverso l’aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, garantiscano adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedano alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all’ottimizzazione degli strumenti di gestione;
- ha previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell’ambito distrettuale;

- ha previsto che gli enti locali possono individuare una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche, potendo anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21;
- ha disciplinato i richiamati programmi di riordino delle forme gestionali, prevedendo che gli stessi siano approvati dagli enti interessati in Comitato di Distretto, indicando tempi, fasi e modalità progressive per la realizzazione dell'unica forma, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- ha previsto che tali programmi, una volta approvati, siano trasmessi in Regione.

Dato atto che:

- il Comitato di Distretto, nella seduta del 25.11.2014 ha approvato il "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione" che prevede: "l'ASP unica distrettuale quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari da attivarsi attraverso il completamento del piano di fusione delle due ASP esistenti che vantano una lunga tradizione di gestione di servizi e bilanci sani con una capacità gestionale dimostrata da questi soggetti, unita all'ampio numero di personale in servizio con importanti competenze";
- tutti i Comuni del Distretto e l'Unione Reno Galliera per i Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Pieve di Cento e San Pietro in Casale che hanno conferito i Servizi alla Persona dal 1 luglio 2014 e per il Comune di Galliera che ha conferito le stesse funzioni con decorrenza 1 gennaio 2015, hanno approvato il Programma di riordino con successive Deliberazioni dei rispettivi Consigli;

Visto l'Accordo di programma fra l'Unione Reno Galliera, i Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, San Giorgio di Piano e l'Azienda Usl di Bologna Distretto di committenza e garanzia Pianura Est per l'approvazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari/L.R. 26 luglio 2013 n. 12 art. 8, sottoscritto da tutti gli Enti richiamati;

Richiamate altresì :

- l'art. 3.3 "Disposizioni procedurali sul percorso di unificazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e per l'approvazione di modifiche statutarie e norme di coordinamento della DGR 1982/2013";
- le Delibere delle Assemblee dei soci:
 - ♦ n. 5 del 10.07.2015 dell'ASP "Luigi GALUPPI - Francesco RAMPONI" e n. 5 del 10.07.2015 dell'ASP "Donini - Damiani" di approvazione del Piano di fusione;
 - ♦ n. 6 del 10.07.2015 dell'ASP "Luigi GALUPPI - Francesco RAMPONI" e n. 6 del 10.07.2015 dell'ASP "Donini - Damiani" di approvazione dello statuto della nuova ASP "Pianura Est";
- Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento "de quo";

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli Fabio), dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la partecipazione del Comune di Malalbergo in qualità di socio, alla costituenda Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ASP – PIANURA EST” nata dall’unificazione delle due ASP distrettuali “Galuppi-Ramponi” e “Donini – Damiani”;
2. di approvare la bozza di Statuto della nuova ASP distrettuale nel testo approvato dalle Assemblee dei soci, come richiamato in premessa, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
3. di approvare la Convenzione tra l’UNIONE RENO GALLIERA, titolare delle funzioni dell’Area Servizi alla Persona che comprende i Servizi sociali, educativi, scolastici, culturali, sportivi e turistici dei sei Comuni conferitori di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro In Casale, e i Comuni di ARGELATO, BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL’EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA e SAN GIORGIO DI PIANO per la partecipazione, in qualità di soci, alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona: “PIANURA EST” con sede legale in Pieve di Cento, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
4. di confermare in capo alla nuova ASP la gestione degli attuali servizi sociali e socio-sanitari conferiti anche a seguito dell’Accreditamento definitivo, dando atto che, per quanto previsto nel Programma di riordino si procederà successivamente con il conferimento di ulteriori servizi sociali /socio-sanitari mediante la sottoscrizione di specifici contratti di Servizio;
5. di demandare al Sindaco Galliera la sottoscrizione della Convenzione;
6. di dare atto che, come previsto dal Comitato di Distretto e dalle due Assemblee dei soci delle ASP distrettuali, è stato individuato il Sindaco del Comune di Budrio, Presidente del Comitato di Distretto quale legale rappresentante dell’ASP unica distrettuale, nelle more della nomina del Presidente del CDA incaricato inoltre dell’invio della documentazione alla Regione Emilia Romagna.

Con successiva e separata votazione, voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli Fabio), dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 31/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 30/07/2015.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

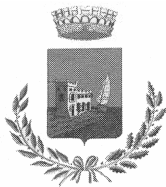
Data, 30/07/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 31/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DAGA LUIGI



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: II Settore Servizi alla Persona
Proposta N° 62/2015

Oggetto: DISTRETTO PIANURA EST – UNIFICAZIONE DELLE AZIENDE PUPPLICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA "GALUPPI – RAMPONI" E "DONINI – DAMIANI" NELL'ASP DISTRETTUALE "PIANURA EST" – APPROVAZIONE BOZZA DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE FRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 14/07/2015	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to DOTT.SSA SABRINA ZAMBONI

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PIANURA EST
STATUTO**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

Articolo 2

Denominazione, sede legale, costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

Articolo 6

Soci dell'ASP

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8

Contratti di servizio

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

Articolo 11

Durata

Articolo 12

Funzioni

Articolo 13
Convocazioni

Articolo 14
Validità delle sedute

Articolo 15
Validità delle deliberazioni

Articolo 16
Pubblicazione delle deliberazioni e principio di trasparenza

Articolo 17
Presidente dell'Assemblea dei soci

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18
Composizione e procedura di nomina

Articolo 19
Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 20
Decadenza e revoca

Articolo 21
Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 22
Surrogazione – Divieto di partecipazione alle sedute.

Articolo 23
Funzioni

Articolo 24
Convocazione

Articolo 25
Partecipazione alle sedute

Articolo 26
Validità e svolgimento delle sedute

Articolo 27
Presidente

Articolo 28
Indennità e rimborsi spese

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 29
Composizione e funzionamento

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE

Articolo 30
Nomina e trattamento

Articolo 31
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 32
Principi

Articolo 33
Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 34
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 35
Personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 36
Patrimonio

Articolo 37
Sistema informativo contabile

Articolo 38
Piano programmatico

Articolo 39
Perdite di esercizio

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40
Servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 41
Controversie

Articolo 42
Modifiche statutarie

Articolo 43
Durata e unificazioni

Articolo 43
Norma di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "PIANURA EST" (di seguito indicata come ASP) trae origine dalla unificazione delle seguenti due ASP:

a) ASP Luigi Galuppi - Francesco Ramponi costituita con decorrenza 1 gennaio 2008 dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 2026 del 20 dicembre 2007.

b) ASP Donini Damiani costituita con decorrenza 1 gennaio 2008 dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 2023 del 20 dicembre 2007.

2. L'ASP Luigi Galuppi – Francesco Ramponi nasce dalla trasformazione di due preesistenti Ipab:

L'Opera Pia Galuppi - Istituto Assistenza Anziani (Pieve di Cento) e la Casa di Riposo Francesco Ramponi.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Galuppi - Istituto Assistenza Anziani" trasse origine dalle tavole testamentarie del fu Luigi Galuppi di Pieve di Cento che la istituì il 22 maggio 1864, nominando suoi eredi universali i "Poveri della terra di Pieve di Cento" e venne eretta in Ente morale con R.D. 31 dicembre 1864.

In omaggio al Fondatore l'ente assunse come emblema il suo stemma araldico.

L'istituzione aveva sede in Comune di Pieve di Cento (Provincia di Bologna), Via Antonio Gramsci, n. 28.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa Protetta "Francesco Ramponi" (già Casa di Riposo "Francesco Ramponi") venne fondata dalla Congregazione di Carità di S. Giorgio di Piano il 24 maggio 1931 con il contributo della Cassa di Risparmio in Bologna e con donazione dell'area ove sorge dal Comune di San Giorgio di Piano.

L'Istituzione venne eretta in Ente Morale con regio decreto dell'8 novembre 1938, che la decentrava dall'Ente Comunale di assistenza affidandola ad un Consiglio di Amministrazione proprio.

L'Istituzione aveva sede in Comune di San Giorgio di Piano (Provincia di Bologna), Via Francesco Ramponi n. 46.

L'ASP Donini Damiani nasce anch'essa dalla trasformazione di due Ipab: l'I.P.A.B. Casa Damiani di Castenaso e L'Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite San Domenico e Villa Donini di Budrio.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa Damiani già denominata «Ambulatorio Ricovero Principe di Piemonte» e, successivamente fino all'adozione dell'ultimo Statuto: «O.P. CASA DI ASSISTENZA E RIPOSO Dott. GIOVANNI DAMIANI», trasse origine dal provvedimento del Podestà di Castenaso in data 6 dicembre 1929.

L'Istituzione venne eretta in Ente morale con Regio Decreto 31 agosto 1933.

Lo scopo dell'Ipab è stato quello di contribuire alla tutela ed alla valorizzazione delle persone anziane, ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, corresponsabilizzando gli stessi anziani, le loro famiglie e le comunità di appartenenza.

L'Istituzione ha avuto la propria sede in Castenaso – piazza Giuseppe Zapelloni n. 1.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, denominata «Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite San Domenico e Villa Donini», ebbe origine dalla fusione delle seguenti IPAB:

a) «Casa Protetta San Domenico», già «Ricovero di mendicità» e già nota come «Istituto San Domenico»;

b) Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili «Villa Donini», già «Ospedale Donini Zogolari ed eredità unite».

La «Casa Protetta San Domenico», già denominata «Istituto San Domenico», trasse origine dalla disposizione della Delegazione Pontificia di Bologna in data 24 ottobre 1829, che la eresse con la denominazione di «Ricovero del Santissimo Rosario», per dare ricetto e alimento agli infermi privi di parenti, abbandonati ed impotenti a procurarsi il necessario sostentamento.

Con R. D. 6 maggio 1864, detto Ricovero venne affidato alla Congregazione di Carità di Budrio.

Decentrato dall'ECA di Budrio con R.D. 27 febbraio 1939, il Ricovero stesso (allora denominato «Ricovero di mendicità») venne affidato all'Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite di Budrio.

Il «Centro socio-riabilitativo-residenziale per disabili Villa Donini», già noto come «Istituto Villa Donini», venne fondato per effetto del testamento di Giuseppe Maria Donini del 3 luglio 1756.

Con delibera 1 aprile 1866, approvata dalla Deputazione Provinciale il 24 agosto 1866, vennero fuse con quelle del Patrimonio Donini le rendite dell'Eredità Gerolamo Zogolari, dando vita allo «Spedale Donini e Zogolari».

Detto Ente venne poi decentrato dall'ECA di Budrio con R.D. 27 febbraio 1939 ed affidato all'Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite di Budrio.

Nel 1955 venne aperto il Reparto per l'Assistenza a Bambini minorati psichici senza possibilità di recupero e dotato di 150 posti letto interamente occupati; nel 1958 vennero aperte le prime tre classi statali di scuola speciale, che divennero 13 nel 1963.

Con deliberazione n.3 del 20 aprile 1962 venne istituita la struttura denominata «Villa Donini», articolazione operativa del suddetto «Spedale Donini e Zogolari», che venne dotata con la medesima deliberazione di norme regolamentari e di funzionamento, relative alle due sezioni che la componevano e che accolsero molti bambini provenienti da diverse Province italiane.

L'Ente ha avuto come finalità, nello spirito della volontà degli oblatori, nella evoluzione storica dei bisogni sociali del territorio ed a norma delle disposizioni allora vigenti: a) fornire ospitalità e/o assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per migliorarne le condizioni di salute ed accrescerne le autonomie ed interessi; b) fornire ospitalità e/o assistenza alle persone portatrici di handicap non autosufficienti per minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, con lo scopo di favorire l'acquisizione del massimo grado di autonomia individuale.

Art. 2 - Denominazione, sede legale, costituzione.

1. L'ASP assume la denominazione Pianura EST ed ha la propria sede legale a Pieve di Cento.
2. L'ASP Pianura EST è stata costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n....., che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3 Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 «Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona», da quanto definito con deliberazioni del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.

2. L'ASP è ente pubblico non economico disciplinato dall'ordinamento regionale; è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

a) **servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani** e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, ed in special modo per coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;

b) **servizi sociali e socio-sanitari per le persone adulte** che versano in stato di bisogno sociale e sociosanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;

c) **servizi sociali e socio-sanitari per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza;** conformemente al **Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione** approvato dal Comitato di Distretto Pianura EST in data 24 novembre 2014 e dai Consigli degli Enti pubblici territoriali soci, allo specifico **Accordo di programma** sottoscritto dai Sindaci dei Comuni soci, dal Presidente dell'Unione Reno Galliera e dal Distretto di Committenza e Garanzia dell'Azienda U.S.L. in data 24 febbraio 2015 e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute ed il benessere, nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;

b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

Articolo 5 Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Committenza e Garanzia Pianura EST della Provincia di Bologna.

Articolo 6 Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

- Unione Reno Galliera (alla quale hanno conferito la funzione sociale i Comuni di Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale)

- Comune di Argelato
- Comune di Baricella
- Comune di Budrio
- Comune di Castenaso
- Comune di Granarolo dell'Emilia
- Comune di Malalbergo
- Comune di Minerbio
- Comune di Molinella
- Comune di San Giorgio di Piano

2. Sono, inoltre, soci dell'Azienda le Parrocchie di San Giovanni Battista di Castenaso e di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento.

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno;
- c) i servizi e le attività gestiti dalle ASP al momento della fusione;
- d) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno dei soci come da elenco dei beni patrimoniali conservato agli atti presso la nuova sede legale dell'ASP "Pianura EST";
- e) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

4. La rappresentanza dei soci di cui all'art.6 comma 2 è definita complessivamente nel 3,25% per cento del totale delle quote: la Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso sarà titolare del 1% delle quote e la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento sarà titolare del 2,25% delle quote.

5. L'ammissione di nuovi soci può riguardare solo enti pubblici territoriali; essa è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP valorizza l'apporto del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP, su proposta dell'Assemblea dei soci, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004.
2. I contratti di servizio sono stipulati anche dalla AUSL per quanto attiene l'integrazione sociosanitaria.

Articolo 9 Organismi di partecipazione e di rappresentanza

L'ASP provvede alla costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli utenti, con compiti propositivi, consultivi e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale, affinché sia salvaguardato il rapporto con le comunità locali dove hanno sede i servizi e non vada disperso il forte legame ed il radicamento con i territori di riferimento che hanno consentito la crescita di varie forme di collaborazione con il volontariato sociale, le istanze cittadine, l'identità ed il senso di appartenenza alla comunità locale.

TITOLO II ORGANI CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza e controllo sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco e dal Presidente di ciascuno dei Enti pubblici territoriali soci o da loro delegati e dai Parroci delle Parrocchie indicate nell'art. 6 comma 2 del presente Statuto o dai loro delegati.
2. A ciascun degli Enti pubblici territoriali soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco e Presidente di uno dei Enti pubblici territoriali soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
5. All'Assemblea dei soci partecipano inoltre i soci indicati all'articolo 6, comma 2, con la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4.

Articolo 11 Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di

Sindaco e Presidente degli Enti pubblici territoriali soci e dei rappresentanti dei soci di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 12 Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza e controllo sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) revoca il Consiglio di amministrazione, nei casi e con le modalità previste e definite dalla normativa regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
- e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- j) nomina nel proprio seno il Presidente;
- k) definisce, nel rispetto della normativa vigente, l'indennità spettante al Presidente del Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- l) delibera le variazioni della sede legale dell'Azienda.
- m) approva il piano di rientro di cui all'articolo 23, comma 2, lettera f).

Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di amministrazione richieste di informazioni, chiarimenti e proposte sulle attività. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati da altri organi dell'ASP.

3. Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate.

Articolo 13 Convocazioni

1. L'Assemblea dei soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno per approvare:

- a. il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
- b. il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

2. L'Assemblea può riunirsi in ogni momento su iniziativa del suo Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti od il Consiglio di amministrazione; l'Assemblea deve essere convocata entro il termine massimo di 20 giorni dall'istanza rivolta a questo fine dal legale rappresentante di ciascun Socio.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.

4. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.

5. Oltre che ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore dell'A.S.P. ed ai componenti dell'Organo di revisione contabile.

Articolo 14 Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda purché siano presenti i rappresentanti di dieci Enti pubblici territoriali.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza e degli enti pubblici territoriali

La rappresentanza dell'Unione Reno Galliera viene considerata pari a 6 Enti pubblici territoriali.

Articolo 15 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Statuto e per i soci di cui all'articolo 6, comma 2, dall'articolo 6, comma 4.

L'Unione Reno-Galliera rappresenta le quote dei sei Comuni che le hanno conferito la funzione dei servizi sociali.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti tranne per i seguenti atti, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Enti territoriali soci, considerando che la rappresentanza dell'Unione Reno Galliera è pari a 6 Enti pubblici territoriali, e che rappresentino contemporaneamente anche la maggioranza delle quote di partecipazione all'ASP,.

- a) indirizzi generali dell'ASP
- b) nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- c) piano programmatico;
- d) modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
- f) proprio regolamento di funzionamento.

3. Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore che funge da segretario dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 16 Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina statale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati nei termini e con le modalità definiti dalla normativa regionale.

2. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali e regionali in materia.

Articolo 17 Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi di almeno otto enti territoriali soci dell'A.S.P.

La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco/Presidente del Ente territoriale titolare del maggior numero di quote.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 – Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da tre membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,

per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.

4. Le funzioni del Presidente del Consiglio nella seduta di insediamento sono svolte dal Consigliere anziano o a parità di voti, dal Consigliere più anziano per età.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 22, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 20.

Articolo 19 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 20 – Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di 2 membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 21 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 22 – Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 23 – Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del Direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte secondo le modalità indicate nel successivo art.39.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 24 – Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di 2 consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 25 – Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 26 – Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, anche con un solo voto favorevole. Il voto di astensione non viene considerato voto contrario.
4. L'espressione del voto avviene, di norma, in forma palese; per le deliberazioni che abbiano ad oggetto provvedimenti relativi a persone, il voto avviene in forma segreta.
5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 27 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 28 – Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte rispettivamente una indennità di carica e gettoni di presenza determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti e nelle modalità previste nelle direttive regionali.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 29 Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; dei tre membri due sono nominati dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro l'Organo di revisione contabile è costituito dal Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

6. I componenti dell'Organo di revisione, se invitati, partecipano alle sedute dell'Assemblea dei soci.

7. L'Organo di revisione si riunisce di norma ogni tre mesi e presenta periodicamente alla Assemblea una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda. Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dall'Assemblea e dall'Amministratore unico dell'Azienda.

8. La nomina e l'insediamento dell'Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE CAPO I DIRETTORE

Articolo 30 Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP previa selezione effettuata con procedura ad evidenza pubblica, e con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed è definito dall'Amministratore unico con atto motivato – nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali del comparto Regione e Autonomie locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti - in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP come indicate dalla disciplina regionale.

4. Il Consiglio di amministrazione nomina, inoltre, tra il personale dell'Azienda il Vicedirettore che eserciterà le funzioni del Direttore in caso di assenza od impedimento temporaneo di questi, con le modalità previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

5. Il Consiglio di amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 31 Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore, nel rispetto del principio di cui all'articolo 32, comma 2, propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente ed in particolare:

a) formula proposte di atti da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa delle stesse;

b) dà attuazione agli atti del Consiglio di amministrazione;

c) sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio.

3. Competono al Direttore tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea dei soci.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 32 Principi

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza, di economicità e di trasparenza.

2. L'attività dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

3. L'ASP riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa ed indispensabile per garantire un'assistenza efficace, appropriata, di buona qualità.

Pertanto, l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze dei propri collaboratori, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo.

4. L'ASP riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci e per la definizione degli obiettivi condivisi.

5. L'ASP riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

Articolo 33 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 34 Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti, che disciplinano altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 35.

3. L'Azienda si dota di una Carta dei Valori che indica gli orientamenti di fondo, etici della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Carta dei Valori deve esplicitare i valori, i comportamenti organizzativi e gli impegni di fondamentale importanza per l'Azienda.

Articolo 35 Personale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività l'Azienda si avvale di personale dipendente e delle altre forme di collaborazione previste dalla disciplina vigente; in caso di conferimenti di servizi da parte dei soci, si avvale altresì del personale eventualmente messo a disposizione dal socio che conferisce i servizi in oggetto.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale del comparto Regione – Autonomie locali, dal Codice Civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 34, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 36 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dal patrimonio degli enti da cui trae origine;
- b) dai beni immobili e mobili conferiti in proprietà dai soci;
- c) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente alla sua costituzione, nonché da quelli oggetto di permuta, donazioni e lasciti;
- d) da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda o a questa devoluto.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso di quello immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni utilizzati per la realizzazione degli scopi statuari costituiscono patrimonio indisponibile dell'Azienda soggetto all'articolo 828 del codice civile.

4. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, e le alienazioni del patrimonio disponibile sono effettuate secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

5. L'Azienda predispone, nell'ambito del piano programmatico, il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale 2/2003 e dall'art. 5 della legge regionale 12/2013, che, per quanto riguarda il patrimonio disponibile, assicuri una redditività in linea con i valori di mercato.

Articolo 37 Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 38 Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini qualitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 12/2013;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 39 Perdite d'esercizio

Nel caso di perdite di esercizio dell'ASP, deve essere in primo luogo attuato un autonomo piano di rientro anche pluriennale, da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico dei Soci utilizzando quale criterio di ripartizione la popolazione residente dell'ultimo anno disponibile.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40 Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 41 Controversie

1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.

3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 42 Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei soci con il quorum indicato all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 43 Durata e unificazioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili.

3. Con la delibera di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 44 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona ed alle disposizioni statali previste per gli enti pubblici non economici.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO PIANURA EST

Provincia di Bologna

CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA ED I COMUNI DI ARGELATO, BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA, SAN GIORGIO DI PIANO, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATA "ASP PIANURA EST" NATA DALLA FUSIONE DELLE DUE ASP DISTRETTUALI "DONINI-DAMIANI" E "LUIGI GALUPPI-FRANCESCO RAMPONI" - ANNI 2016 - 2018.

L'anno duemila quindici, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di ragione e di legge;

Tra le parti:

- **Unione RENO GALLIERA**, rappresentata da Sergio Maccagnani, Sindaco del Comune di Pieve di Cento e Presidente pro-tempore dell'Unione Reno Galliera, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, per i sei Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro In Casale che hanno conferito la funzione dell'Area Servizi alla Persona che comprende i Servizi sociali, educativi, scolastici, culturali, sportivi e turistici;
- **Comune di ARGELATO**, rappresentato da Claudia Muzic, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di BARICELLA**, rappresentato da Andrea Bottazzi, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di BUDRIO**, rappresentato da Giulio Pierini, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di CASTENASO**, rappresentato da Stefano Sermenghi, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA**, rappresentato da Daniela Lo Conte, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di MALALBERGO**, rappresentato da Monia Giovannini, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di MINERBIO**, rappresentato da Lorenzo Minganti, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di MOLINELLA**, rappresentato da Dario Mantovani, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge;
- **Comune di SAN GIORGIO DI PIANO**, rappresentato da Paolo Crescimbeni, Sindaco pro-tempore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- il titolo 4° della L.R. 12.03.2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali” ha fissato norme per il riordino delle IPAB, la loro trasformazione e la costituzione di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- i Comuni del Distretto socio-sanitario Pianura EST, sulla base delle D.G.R. 386/2004, D.C.R. n. 623 /2004 “Direttiva per la trasformazione delle IPAB in ASPP”, D.C.R. n. 624/2004, D.G.R. n.284/2005 , hanno avviato e concluso il percorso per dare attuazione della sopracitata legge, approvando il “PROGRAMMA DELLE TRASFORMAZIONI AZIENDALI DALLE IPAB ALLE ASP” che prevedeva la costituzione di due ASP distrettuali;
- tutti i Comuni hanno successivamente approvato, con deliberazione consigliare, la partecipazione, in qualità di soci, alle due costituenti Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) “LUIGI GALUPPI – FRANCESCO RAMPONI” con sede legale in Pieve di Cento e “DONINI – DAMIANI” con sede legale in Budrio, nonché il conferimento dei propri servizi;
- con stessa deliberazione sono stati approvati gli statuti delle due Aziende e la convenzione tra gli enti pubblici territoriali soci;
- con le delibere della Giunta Regionale n° 2023 e 2026 del 20.12.2007 sono state costituite, con decorrenza 1° gennaio 2008, le Aziende pubbliche dei Servizi alla Persona A.S.P. “Donini Damiani” e l’A.S.P. “Luigi Galuppi – Francesco Ramponi”, alle quali partecipano in qualità di soci, oltre ai Comuni del Distretto, la Parrocchia di Pieve di Cento e la Parrocchia di Castenaso;

Dato atto altresì che:

- con la Deliberazione del 20 aprile 2009, n. 514, la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
- il Comitato di Distretto ha approvato i documenti di programmazione per l’accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari del Distretto Pianura EST, rispettivamente nelle sedute del 23 settembre e 21 ottobre 2010, contenenti le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno per Servizi socio-sanitari anziani e disabili, individuando la sub committenza in capo alle due ASP distrettuali relativamente al Servizio di Assistenza Domiciliare e per i Centri Socio Riabilitativi Diurni per Disabili “Bucaneve” di Castel Maggiore e “Sottosopra” di Budrio;

- con la Deliberazione del 10.12.2012, n. 1899, la Giunta Regionale ha modificato la DGR n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e successive modifiche e integrazioni”;
- con specifiche Delibere di Consiglio tutti i Comuni del Distretto hanno approvato la nuova Convenzione tra gli Enti territoriali soci per gli anni 2013 e 2014, successivamente prorogata per l’anno 2015 con le nuove quote di partecipazione dei Comuni alle due ASP approvate dalle due Assemblee dei soci;

Considerato che la Regione Emilia Romagna con la Legge n. 12 del 26 luglio 2013, ha introdotto nuove disposizioni in materia ordinamentale e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Con tali disposizioni la Regione Emilia-Romagna, come precisato dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1982/2013:

- ha ribadito l’individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- ha introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, l’obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;
- ha previsto che tale unica forma gestionale sia individuata nell’ambito di un programma di riorganizzazione, che attraverso l’accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, garantiscano adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedano alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione degli strumenti di gestione;
- ha previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale;
- ha previsto che gli enti locali possono individuare una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche, potendo anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21;

- ha disciplinato i richiamati programmi di riordino delle forme gestionali, prevedendo che gli stessi siano approvati dagli enti interessati in Comitato di Distretto, indicando tempi, fasi e modalità progressive per la realizzazione dell'unica forma, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- ha previsto che tali programmi, una volta approvati, siano trasmessi in Regione.

Dato atto che:

- il Comitato di Distretto, nella seduta del 25.11.2014 ha approvato il "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione" che prevede: b "l'ASP unica distrettuale quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari da attivarsi attraverso il completamento del piano di fusione delle due ASP esistenti che vantano una lunga tradizione di gestione di servizi e bilanci sani con una capacità gestionale dimostrata da questi soggetti, unita all'ampio numero di personale in servizio con importanti competenze;
- tutti i Comuni del Distretto e l'Unione Reno Galliera per i Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Pieve di Cento e San Pietro in Casale che hanno conferito i Servizi alla Persona dal 1 luglio 2014 e per il Comune di Galliera che ha conferito le stesse funzioni con decorrenza 1 gennaio 2015, hanno approvato il Programma di riordino con successive Deliberazioni dei rispettivi Consigli;

Visto l'Accordo di programma fra l'Unione Reno Galliera, i Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, San Giorgio di Piano e l'Azienda Usl di Bologna Distretto di committenza e garanzia Pianura Est per l'approvazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari/l.r. 26 luglio 2013 n. 12 art. 8, sottoscritto da tutti gli Enti richiamati;

Richiamate altresì :

- l'art. 3.3 "Disposizioni procedurali sul percorso di unificazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e per l'approvazione di modifiche statutarie e norme di coordinamento della DGR 1982/2013;
- le Delibere delle Assemblee dei soci:
 - n. 5 del 10.07.2015 dell'ASP "Luigi GALUPPI - Francesco RAMPONI" e n. 5 del 10.07.2015 dell'ASP "Donini - Damiani" di approvazione del Piano di fusione;
 - n. 6 del 10.07.2015 dell'ASP "Luigi GALUPPI - Francesco RAMPONI" e n. 6 del 10.07.2015 dell'ASP "Donini - Damiani" di approvazione dello statuto della nuova ASP "Pianura Est";

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'UNIONE RENO GALLIERA, titolare delle funzioni dell'Area Servizi alla Persona che comprende i Servizi sociali, educativi, scolastici, culturali, sportivi e turistici dei sei Comuni conferitori di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro In Casale, i Comuni di **ARGELATO, BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA e SAN GIORGIO DI PIANO** approvano, con la sottoscrizione della presente convenzione e come esplicitamente stabilito nelle delibere dei rispettivi organi consiliari, la loro partecipazione, in qualità di soci, alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona: "PIANURA EST" nata dalla fusione delle due aziende Distrettuali "LUIGI GALUPPI - FRANCESCO RAMPONI", con sede legale in Pieve di Cento.

La presente convenzione disciplina le modalità di tale partecipazione.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

Il Comitato di Distretto nella seduta del 25.11.2014 ha adottato il "PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE FORME DI GESTIONE" previsto dalla L.R. n.12/2013, successivamente approvato nel Consiglio dell'Unione Reno Galliera per i Comuni che hanno conferito la funzione dei Servizi sociali e nei Consigli comunali dei restanti Comuni del Distretto.

Il Presidente dell'Unione Reno Galliera, i Sindaci dei Comuni ed il Direttore del Distretto di committenza e garanzia Pianura EST hanno sottoscritto, in data 24 febbraio 2015, uno specifico Accordo di programma per l'approvazione del Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari che individua **nell'ASP unica distrettuale l'unica forma pubblica di gestione dei Servizi sociali e socio sanitari, ottenuta dalla fusione delle due ASP distrettuali "Galuppi - Ramponi" e "Donini - Damiani", con decorrenza 1 gennaio 2016.**

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a realizzare, ciascuna per la parte di propria competenza e in stretto raccordo reciproco, il "Programma di riordino" secondo tempi, fasi e modalità progressive di attuazione in esso previsti, in coerenza con le disposizioni e le normative regionali vigenti e tenendo conto di eventuali futuri atti relativi alla programmazione distrettuale dei servizi sociali e socio-sanitari, adottati dai competenti organi.

In particolare: i Comuni e l'Unione Reno Galliera si impegnano ad assicurare il giusto e opportuno raccordo e coordinamento con l'Azienda USL relativamente alla gestione degli interventi socio-sanitari e ad elevata integrazione socio-sanitaria (in coerenza con le vigenti normative regionali), nonché con tutti gli altri soggetti, coinvolti e interessati;

La definizione del riassetto del Servizio Sociale Territoriale distrettuale, attualmente collocato presso i Comuni/Unione e attraverso le deleghe all'Azienda USL, sarà oggetto di linee di indirizzo strategiche, condivise dal Comitato di Distretto, contenenti indicazioni precise sulla collocazione delle diverse funzioni e figure che lo compongono nel rispetto della DGR n.1012 del 7 luglio 2014. "Approvazione delle linee guida regionali per il riordino del Servizio sociale territoriale (SST)".

ART. 3 – ATTIVITÀ DELLA ASP DISTRETTUALE "PIANURA EST" E SERVIZI CONFERITI

All'ASP distrettuale viene affidata, in coerenza con quanto già indicato nel Programma di riordino, la gestione e l'erogazione dei servizi e delle attività ,per l'intero ambito distrettuale comprendente i quindici Comuni, e la sub committenza del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei CSRD, secondo l'articolazione di seguito specificata:

Servizio	n. Posti totali	Di cui accreditati	Di cui acquistati con CDS
CRA GALUPPI PIEVE DI CENTO	66	66	50 Distretto Pianura Est 8 Distretto Ovest di FE
CRA RAMPONI S.GIORGIO DI PIANO	43	43	42
CD GALUPPI PIEVE DI CENTO	20	20	6
CD RAMPONI SAN GIORGIO DI P.	15	12	8
CD CASA DEL CILIEGIO CASTEL MAGGIORE	25	25	16
COMUNITÀ ALLOGGIO CASTELLO D'ARGILE	15	-	-
CD CASTELLO D'ARGILE	6	-	-
AP CASA BARALDI PIEVE DI CENTO	4	-	-
AP ARGENTO VIVO SAN GIORGIO DI PIANO	4	-	-
PROGETTO HCP	90 utenti	-	-
SAD - Sub committenza	190 utenti	-	-
CSRD Il Bucaneve - Sub committenza	8	8	8

Servizio	n. Posti totali	Di cui accreditati	Di cui acquistati con CDS
CRA SAN DOMENICO	91	91	63
CRA MINERBIO	49	49	46

CD SAN DOMENICO	10	10	10
CSRR VILLA DONINI – VILLA ROSALINDA NUCLEO VILLA ROSALINDA	14	14	8
SAD - Sub committenza	222 utenti	-	-
CSRD Il Sottosopra - Sub committenza	16	16	14

I quantitativi sopra indicati potranno subire variazioni sulla base della programmazione sociale e socio sanitaria distrettuale. I nuovi conferimenti, dovranno essere formalizzati entro il 30.09 di ogni anno e diventeranno effettivi dal 01.01 dell'anno successivo.

Alla ASP distrettuale, quale unica forma pubblica di gestione dei Servizi sociali e socio sanitari verrà conferita la gestione e l'erogazione dei servizi sociali e socio sanitari , così come previsto dal Programma di riordino, attualmente:

- gestiti direttamente dai singoli Comuni e gestiti in forma associata dall'Unione Reno Galliera per conto dei Comuni con feritori;
- delegati all'AUSL di Bologna - Distretto di committenza e garanzia Pianura EST dell'Area Minori e famiglia, Area disabili adulti e Area Anziani;

L'esatta individuazione dei servizi conferiti per la gestione ed erogazione verrà definita da specifiche Linee approvate dal Comitato di Distretto che assumerà inoltre una decisione in merito alla riorganizzazione del Servizio Sociale Territoriale distrettuale.

ART. 4 DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI BENI ALL'ASP

A partire dal 01.01.2016 il patrimonio dell'ASP distrettuale "Pianura EST" è costituito dai beni immobili, mobili e finanziari delle due ASP da cui trae origine : "Galuppi – Ramponi" e "Donini – Damiani" che, a seguito della fusione, cessano la propria attività al 31.12.2015. Gli elenchi di tali beni sono depositati presso la sede legale della nuova ASP e non si allegano al presente atto stante la voluminosità degli stessi.

Per gli eventuali beni non in proprietà, la nuova ASP subentrerà alle ASP cessate nel titolo giuridico di godimento.

I Comuni confermano di non conferire in proprietà i propri beni mobili e immobili sedi di Servizi gestiti dall'ASP. Pertanto i Comuni di Castel Maggiore per il Centro Diurno e il Comune di Minerbio per la Casa Residenza Anziani, e il Comune di Castello d'Argile per la Comunità Alloggio, di cui al precedente art. 3, concedono i locali sede degli stessi, gli arredi e le attrezzature in comodato d'uso gratuito.

Qualora un Comune revochi un servizio, anche affidato successivamente al presente atto e che non sia tra quelli obbligatori previsti dalla Legge 12/2013, avrà diritto a rientrare in possesso dei beni mobili e immobili concessi.

I beni mobili successivamente acquistati dalle ASP, riferibili al servizio revocato, potranno essere ceduti ai Comuni stessi a valore di mercato. Eventuali beni immobili di proprietà della ASP – sempre riferiti a tale servizio, restano alle stesse, salvo la possibilità di stipulare rapporti di utilizzo di quel bene da parte dei Comuni.

ART. 5 DISCIPLINA DELLE MANUTENZIONI

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni mobili e gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR 380/2001 sui beni immobili di proprietà dell'ASP sono a carico della stessa.

Le manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili di proprietà dei Comuni, concessi in comodato d'uso gratuito, sono anch'esse a carico dell'ASP di riferimento.

Le manutenzioni straordinarie dei beni mobili e gli interventi edilizi di cui all'art. 3, lett. b) e seguenti del D.P.R. 380/2001 sui beni immobili concessi in comodato d'uso gratuito, vengono regolati tra le parti all'interno del contratto di comodato con il quale vengono concessi i predetti beni, tenendo conto della durata della concessione e dello stato dei beni stessi. I beni concessi in comodato devono essere dotati delle autorizzazioni previste dalle norme di legge.

Al momento del passaggio del bene di un Comune all'ASP dovrà essere redatto un dettagliato verbale di consegna che ne attesti la consistenza e lo stato di manutenzione.

Gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR 380/2001 sui beni immobili concessi in comodato d'uso gratuito devono essere preventivamente autorizzati dal Comune in qualità di proprietario dell'immobile.

Per l'esecuzione degli interventi edilizi cui sopra sono applicate le procedure abilitative speciali di cui all'art. 10 della L.R. 15/2013.

ART. 6 QUOTE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI

La presente convenzione viene sottoscritta esclusivamente dall'Unione Reno Galliera e dai Comuni soci dell'ASP in quanto Enti Pubblici territoriali.

L'Unione Reno Galliera ed i Comuni convengono di determinare la loro rappresentanza all'interno dell'ASP come segue, dando atto che le quote previste per i soci privati presenti sono già stati definiti all'interno dello Statuto.

Considerato che il Distretto Pianura Est è suddiviso in due ambiti ottimali ai sensi della DRG 286/2013, Ambito Reno Galliera, comprensivo dei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Ambito Terre di Pianura comprensivo dei Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Castenaso, Malalbergo e Molinella, si prevede la seguente articolazione e suddivisione delle quote previste per i soci pubblici:

1. ad ogni ambito viene attribuito il 50% delle quote;
2. per ogni ambito la quota viene così suddivisa:
 - ♦ per il 50% sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, calcolata alla data del 31.12.2014;
 - ♦ per il 50% sulla base del valore del patrimonio immobiliare (calcolato al valore catastale rivalutatosi del 5% come indicato dalle direttive Regionali) conferito in proprietà al momento della loro costituzione o in comodato d'uso gratuito per il conferimento dei servizi per almeno 10 anni, come di seguito specificato:
 - a. per il patrimonio in proprietà, le quote verranno imputate al Comune dove avevano sede le ex IPAB;
 - b. per il patrimonio in comodato d'uso gratuito con vincolo decennale, si applica il 50% del valore per gli immobili: CD di Castel Maggiore, Comunità alloggio di Castello d'Argile e appartamenti protetti di San Giorgio di Piano. Per la CRA di Minerbio, servizio accreditato residenziale, si riconosce il 100% del valore dell'immobile;
 - c. la quota attribuita alle Parrocchie di Pieve di Cento e Castenaso, quali soci privati indicata negli Statuti, determina una diminuzione di pari importo delle quote attribuite ai Comuni stessi;

Le quote dell'Unione Reno Galliera si ottengono con la somma delle quote dei singoli Comuni che ne hanno conferito la funzione sociale (Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale).

Ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ASP nei termini di legge, possono essere rideterminate le quote sulla base dei seguenti criteri:

- per la popolazione residente: solo per variazioni superiori al 20%;
- a seguito del conferimento delle funzioni sociali dal singolo Comune all'Unione Reno Galliera o Terre di Pianura, anche a seguito della modifica dello Statuto;

***ART. 7 INDIRIZZI SULLA COPERTURA DEI COSTI
DEI SERVIZI CONFERITI E SULLE POLITICHE TARIFFARIE***

I Comuni concordano che la presente convenzione preveda unicamente indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi relativi a servizi/attività conferite all'ASP; sarà poi ogni singolo contratto di servizio ad andare a dettagliare in modo specifico.

Le entrate relative ai servizi forniti dalle ASP mirano ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, nella prospettiva del pareggio del bilancio.

Qualora le amministrazioni comunali, per ragioni di carattere sociale, dispongano che l'Azienda effettui un servizio senza il completo recupero dei relativi costi sull'utenza e/o attraverso contributi di altri enti, le stesse devono versare all'ASP la differenza fra il costo totale del servizio e le tariffe versate dagli utenti loro residenti e degli eventuali oneri a rilievo sanitario.

L'ASP applica le tariffe/rette definite all'interno dei Contratti di servizio per i servizi accreditati, calcolate sulla base di precise direttive regionali.

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare, l'ASP esercita il ruolo di sub-committenza, il Comitato di Distretto definisce annualmente le tariffe a carico dei cittadini che vengono successivamente approvate nei Comuni/Unione titolari della funzione, così come previsto nel Regolamento Distrettuale dei Servizi Domiciliari.

Per gli altri servizi le tariffe/rette sono fissate dall'ASP osservando gli indirizzi dettati dall'assemblea dei soci e le normative di riferimento.

ART. 8 INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

I contratti di servizio costituiscono lo strumento tramite il quale i Comuni/l'Unione attribuiscono alle ASP l'incarico di gestire determinate attività o servizi.

Per i servizi Socio Sanitari accreditati, i contratti di servizio, sono stipulati e sottoscritti sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 20 aprile 2009 "Primo provvedimento attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e s.m.i.;

ART. 9 GARANZIE PER I SOCI

La gestione delle ASP deve assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari dei Soci indipendentemente dall'entità della loro propria quota associativa.

Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda cui partecipa proposte di attività e chiarimenti attinenti ad eventuali problematiche riferite alla sua attività. A tali istanze il Consiglio deve fornire risposta entro 30 giorni dal loro ricevimento.

ART. 10 CLAUSOLA ARBITRALE

Fatta salva la giurisdizione della competente autorità giudiziaria, i Comuni convengono di rimettere eventuali controversie sull'esecuzione della presente convenzione a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominato uno per parte e il terzo di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna, che le definirà quali amichevoli compositori sulle decisioni assunte in sede arbitrale non è ammesso ricorso.

ART. 11 DURATA

La presente convenzione ha durata per il triennio 2016/2018 con scadenza 31.12.2018 e può essere rinnovata con provvedimento espresso.

ART. 12 REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, non vi è obbligo di registrazione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue

Ente	Firma
Unione Reno Galliera	_____
Comune di Argelato	_____
Comune di Baricella	_____
Comune di Budrio	_____
Comune di Castenaso	_____
Comune di Granarolo dell'Emilia	_____
Comune di Malalbergo	_____
Comune di Minerbio	_____

Comune di Molinella

Comune di San Giorgio di Piano

San Pietro in Casale, li _____

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL'ASP UNICA DISTRETTUALE:

POPOLAZIONE	50,00%
PATRIMONIO	50,00%
TOTALE	100,00%

AMBITI TERRITORIALI	Abitanti al 31.12.2014	50% QUOTA COMPLESSIVA	Patrimonio	50% QUOTA COMPLESSIVA	QUOTA COMPLESSIVA
Ambito RENO GALLIERA					
Unione Reno Galliera Comuni conferitori	54.624,00	18,74%	€ 2.372.095,24	19,50%	35,99%
Argelato	9.799	3,36%		0,00%	3,36%
San Giorgio di Piano	8.472	2,90%	€ 669.871,20	5,50%	8,40%
Parrocchia Pieve di Cento					2,25%
TOTALE	72.895	25,00%	€ 3.041.966,44	25,00%	50,00%
Ambito TERRE DI PIANURA					
Baricella	6.931	2,03%		0,00%	2,03%
Budrio	18.426	5,41%	€ 7.663.423,04	17,89%	23,30%
Castenaso	14.774	4,33%	€ 2.334.510,99	5,45%	8,78%
Granarolo dell'Emilia	11.558	3,39%		0,00%	3,39%
Malalbergo	8.985	2,63%		0,00%	2,63%
Minerbio	8.741	2,56%	€ 713.534,22	1,66%	4,22%
Molinella	15.876	4,65%		0,00%	4,65%
Parrocchia di Castenaso					1,00%
TOTALE	85.291	25,00%	€ 10.711.468,25	25,00%	50,00%
TOTALI	158.186	50,00%	€ 13.753.434,69	50,00%	100,00%
Ambito RENO GALLIERA	72.895	25,00%	€ 3.041.966,44	25,00%	50,00%
Ambito TERRE DI PIANURA	85.291	25,00%	€ 10.711.468,25	25,00%	50,00%

NB: IL PATRIMONIO CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO DA PARTE DEI COMUNI DI CASTELLO'D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE E GLI APPARTAMENTI PROTETTI DI SAN GIORGIO DI PIANO PESA PER UN 50% RISPETTO IL RESTANTE PATRIMONIO